

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 6 Component 2

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL D. LGS. n. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO [O SUB-INVESTIMENTO] 1.3.1 Fascicolo Sanitario Elettronico

TRA

il Ministero della Salute (C.F. 80242250589), con sede legale in Roma in Viale Giorgio Ribotta n.5, in persona del Segretario Generale, dott. Giovanni Leonardi, con incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2021, e una volta incaricato, del responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77—(di seguito *“Amministrazione titolare di interventi PNRR”*)

E

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - c (C.F. 80188230587) con sede legale in Roma, Largo Pietro di Brazzà, n. 86, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*, ing. Mauro Minenna, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2021, in qualità di legale rappresentante del Dipartimento (di seguito *“DTD”* o *“Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR”*)

di seguito indicate anche come *“Parti”*

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e i relativi decreti attuativi concernenti l'istituzione del Sistema Tessera sanitaria e ricetta elettronica;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" e, in particolare, l'art. 12 in materia di Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n.178, recante "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico" e, in particolare, l'art. 26 che istituisce,

nell'ambito della Cabina di Regia NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario), il Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. Atti. n. 123/CSR), sul Patto per la sanità digitale, che attribuisce alla Cabina di Regia del NSIS la governance del medesimo Patto;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. Atti n. 116/CSR), per l'evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale ("NSIS") che attribuisce le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'evoluzione del NSIS alla Cabina di Regia NSIS;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 4 agosto 2017, recante "Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e finanze, di concerto con Ministero della salute, del 25 ottobre 2018, recante "Modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2017, concernente le modalità tecniche e i servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ss.mm.ii, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e, in particolare, l'art. 8 relativo alle "Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale" (CITD), convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di ripresa e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 e recante l'individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 e approvato in data 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

CONSIDERATA la “Tabella A - PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI” allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, che prevede per il sub-investimento “1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)” l'importo complessivo di euro 1.379.989.999,93, di cui, per i “progetti in essere”, un importo pari a euro 569.600.000,00 e per i “nuovi progetti”, oggetto del presente accordo, euro 810.389.999,93;

RILEVATA la necessità di svolgere le attività di cui al presente accordo relative all'attuazione dell'intervento “1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)” per l'importo complessivo di euro 810.389.999,93, meglio specificato nell'allegato 1 – Piano operativo;

CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2020 e sul Programma di stabilità 2020 dell'Italia del 20 maggio 2020;

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target europei allegati del D.M. MEF 6 agosto 2021

VISTO l'articolo 6 del decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 15 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi, sottoscritti con firma digitale, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO che l'ANAC, con la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, ha puntualizzato al riguardo che *“(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico”* e che *“La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”*;

CONSIDERATO, che il fine perseguito è un interesse di natura pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale suddivisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che, pertanto, entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il Progetto è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

RICHIAMATO il verbale della seduta del 30 giugno 2021 del Comitato Interministeriale sulla Transizione Digitale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha approvato il sistema di governance del sub-intervento M6C2 1.3.1- Fascicolo Sanitario Elettronico del PNRR;

CONSIDERATO che il sistema di governance individuato dal CITD prevede la creazione di un Comitato Guida Interministeriale, composto dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e dell'innovazione tecnologica e transizione digitale quale principale organo decisionale responsabile per la definizione dell'indirizzo, degli obiettivi, dei tempi di realizzazione, dell'allocazione delle risorse e del monitoraggio delle attività, di un Gruppo di lavoro FSE con funzioni di coordinamento per assicurare che la progettualità e l'esecuzione siano coerenti con l'indirizzo politico, le tempistiche del PNRR e le esigenze dei territori, che coordina il lavoro del partner scientifico e dell'Unità di progetto FSE, attuatore con responsabilità per l'esecuzione materiale degli interventi;

CONSIDERATO che, pertanto, i compiti di attuazione per il sub-investimento M6C2 1.3.1-Fascicolo Sanitario Elettronico (in seguito “investimento”), in base alle indicazioni del CITD, possono essere svolti dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) su delega del Ministero della salute e in coerenza con il delineato modello di governance;

CONSIDERATO che l’investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1) si compone di linee di attività relative a: a) repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly; b) adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni; c) utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica, e che quest’ultima si riferisce a progetti già in essere;

CONSIDERATO che il predetto sub-investimento 1.3.1.c) utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica è riconducibile a progetti già in essere, la cui attuazione rimane attribuita al MEF;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, pubblicato in G.U. n. 82 dell’8 aprile 2014, sul regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, pubblicato in G.U. n. 199 del 26 agosto 2019, concernente la modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, per la istituzione del Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

TENUTO CONTO che sono in corso di emanazione il DM del MEF relativo al circuito finanziario del PNRR il DPCM relativo al sistema di monitoraggio del PNRR - previsti rispettivamente dai commi 1042 e 1044 dell’art.1 legge 30 dicembre 2020, n.178 - e che non è stato diffuso dal MEF il Sistema di Gestione e Controllo del PNRR, né sono state formalizzate le Linee guida per Amministrazioni titolari di investimento;

TENUTO CONTO che è in corso di perfezionamento il decreto interministeriale di istituzione presso il Ministero della salute dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell’art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

RILEVATA l’urgenza di procedere alla stipula del presente accordo, fermo rimanendo che le competenze del Ministero della salute quale titolare dell’intervento, rappresentato dal Segretario generale, saranno attribuite, una volta incaricato, al responsabile della predetta Unità di missione;

VISTA la nota prot. 16527 del 14 settembre 2021 con la quale il Ministro della Salute ha comunicato al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale l’intendimento di avvalersi del Dipartimento per la trasformazione digitale quale soggetto attuatore dell’intervento di investimento PNRR M6C2 1.3.1 Fascicolo Sanitario Elettronico a titolarità del Ministero della salute;

VISTA la nota prot. MIN_ITTD-0001864 del 15 settembre 2021 con la quale il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale ha confermato al Ministro della Salute la possibilità di avvalersi del Dipartimento per la trasformazione digitale quale soggetto attuatore dell’intervento di investimento PNRR M6C2 1.3.1 Fascicolo Sanitario Elettronico a titolarità del Ministero della salute.

TENUTO CONTO che, essendo la linea di intervento del PNRR M6C2 1.3.1 realizzata in modalità a regia, l’Amministrazione attuatrice è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto – CUP - da associare a ciascun progetto d’investimento pubblico come previsto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e che, a tal fine, dovrà attivare la procedura di richiesta del suddetto codice in fase attuativa e solo a seguito della sottoscrizione del presente accordo, nel rispetto delle procedure previste dal citato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con contestuale comunicazione all’Amministrazione titolare.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1
(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:
 - a) Amministrazione titolare: Ministero della Salute – rappresentato dal Segretariato Generale e, una volta incaricato, dal responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
 - b) Soggetto attuatore: Dipartimento per la trasformazione digitale – rappresentato dal Capo Dipartimento;
 - c) Le Parti: il Ministero della salute e il Dipartimento per la trasformazione digitale;
 - d) Comitato Guida interministeriale: il Comitato interministeriale ristretto composto dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e dell'innovazione e transizione digitale indicato dal verbale del CITD del 30 giugno 2021;
 - e) Gruppo di Lavoro - FSE: il Gruppo di lavoro-FSE indicato dal verbale del CITD del 30 giugno 2021;
 - f) Unità di Progetto: struttura operativa responsabile per l'esecuzione materiale dell'intervento;
 - g) Investimento: “il sub-investimento M6 C2 –1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)” incluso nel PNRR con costo complessivo, al netto dei “progetti in essere” pari a euro 810.389.999,93;
 - h) Piano operativo: il documento allegato al presente Accordo che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie ai fini dell'attuazione dell'Intervento, il relativo cronoprogramma e i relativi costi – a seguire anche Allegato 1.

Articolo 2
(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell'ambito dell'“Investimento PNRR 1.3.1 Fascicolo Sanitario Elettronico” per la realizzazione della linea di sub-investimento meglio specificata nell'Allegato 1, con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo della linea, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse.
2. Nello specifico, le parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l'investimento di cui sopra.

Articolo 3
(Oggetto)

1. Oggetto del presente Accordo è disciplinare i rapporti giuridici tra le parti per la realizzazione dell'“Investimento PNRR M6C2 1.3.1 Fascicolo Sanitario Elettronico”, di cui al Piano operativo (Allegato 1) e specificatamente in merito a:

- a. Sub-intervento 1.3.1 (a) Repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly. L'Amministrazione titolare affida al Soggetto attuatore, che accetta, l'attuazione del suddetto sub-intervento alle condizioni di cui al presente accordo;
 - b. Sub-intervento 1.3.1 (b) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni. L'Amministrazione titolare affida al Soggetto attuatore, che accetta, l'attuazione del suddetto sub-intervento alle condizioni di cui al presente accordo e con facoltà di sub-delega in favore delle Regioni alle medesime condizioni, previa intesa con l'Amministrazione titolare.
2. Con il presente Accordo, le parti definiscono i rispettivi impegni operativi e i compiti di attuazione per l'Investimento di cui al comma 1 in coerenza con il modello di governance approvato dal CITD nella riunione del 30 giugno 2021.
 3. Il Piano operativo di cui all'Allegato 1 costituisce parte integrante dell'Accordo.
 4. Nella realizzazione delle attività di cui al presente Accordo le parti, oltre che alle disposizioni normative, al Sistema di Gestione e controllo e alle circolari in materia, si conformano agli indirizzi del Comitato Guida Interministeriale e riferiscono al Gruppo di Lavoro - FSE.

Articolo 4 ***(Obblighi in capo all'Amministrazione titolare)***

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione titolare dell'investimento si obbliga a:
 - a. vigilare affinché le attività poste in essere dal soggetto attuatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
 - b. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo dell'investimento;
 - c. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
 - d. trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGIS);
 - e. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
 - f. emanare linee guida in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo applicabile, le Linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le indicazioni fornite dal Comitato Guida Interministeriale - Gruppo di lavoro anche per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
 - g. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR;

- h. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese da parte del soggetto attuatore e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- i. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- j. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate da parte del soggetto attuatore, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- k. fornire tempestivamente all'Amministrazione attuatrice le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati e a comunicare ogni eventuale variazione del piano d'azione del PNRR;
- l. garantire il massimo e tempestivo supporto all'Amministrazione attuatrice per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
- m. curare la gestione del flusso finanziario per il tramite del servizio centrale del Ministero dell'economia e delle finanze, impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'investimento in funzione della loro fruibilità;
- n. elaborare le informazioni fornite dall'Amministrazione attuatrice ai fini della presentazione alla Commissione Europea delle relazioni di attuazione periodiche e finali;
- o. collaborare alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dall'Amministrazione attuatrice, anche attraverso la partecipazione al Gruppo di Lavoro-FSE e l'utilizzo, ove ritenuto opportuno, dello strumento di composizione bonaria di cui all'art. 12 che segue.

Articolo 5

(Obblighi in capo all'Amministrazione attuatrice)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione attuatrice dell'Intervento PNRR si obbliga a:
 - a. garantire la realizzazione operativa del sub-investimento M6 C2 1.3.1 Fascicolo Sanitario Elettronico per un importo complessivo, al netto dei "progetti in essere" pari a euro 810.389.999,93, nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti alla Linea di investimento di competenza, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 – Piano operativo;
 - b. assicurare che le attività poste in essere siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR e con quelle fornite dall'Amministrazione titolare;
 - c. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le linee guida fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - d. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit secondo quanto previsto al successivo art. 7, comma 4;
 - e. rendicontare le spese inerenti la linea di investimento all'Amministrazione titolare di interventi PNRR;
 - f. conformarsi alle linee guida e alle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo

comune di cui all'art. 2, nonché alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) che precede;

- g. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP (vedi nota 1);
- h. partecipare alle attività di coordinamento all'interno del Gruppo di Lavoro-FSE nonché a quelle con gli altri enti e organi nazionali e comunitari interessati;
- i. coordinare l'attività dei soggetti realizzatori, per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell'attività di attuazione di competenza;
- j. rendere disponibili ai soggetti realizzatori le informazioni utili all'attuazione delle azioni dell'intervento;
- k. garantire l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria (ReGIS);
- l. promuovere, anche da parte dei soggetti realizzatori, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità e fornire all'Amministrazione titolare gli elementi informativi utili al fine dell'adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate;
- m. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese da parte dei soggetti destinatari dell'intervento e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- n. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- o. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate da parte dei soggetti destinatari dell'intervento, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- p. garantire la collaborazione per il recupero delle risorse da parte dell'Amministrazione titolare nei casi previsti;
- q. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati al fine di evitare il disimpegno delle risorse;
- r. verificare e convalidare le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività da parte dei soggetti realizzatori;
- s. comunicare al Ministero della salute le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza, nonché le misure necessarie attivate, nel rispetto delle procedure indicate dallo stesso Ministero della salute;
- t. fornire su richiesta dell'Amministrazione titolare ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione
- u. fornire la necessaria collaborazione all'ufficio avente funzione di audit per il PNRR istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente;
- v. collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto a carico del Ministero della salute dalla normativa vigente, per tutta la durata del presente Accordo e a fornire la necessaria collaborazione in sede di svolgimento dei controlli;
- w. adempiere ad ulteriori ed eventuali servizi per attività di supporto nelle diverse fasi di avanzamento dei lavori del sub-intervento 1.3.1 (b) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni, ove richiesti dalle stesse e a fronte di sottoscrizioni di specifiche convenzioni.

Articolo 6

(Referenti per l'attuazione dell'Intervento)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. I referenti designati dalle parti sono: per il Ministero della salute, il Segretario generale e, una volta incaricato, il responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, o suo delegato; per il Dipartimento, il Capo del Dipartimento della trasformazione digitale o suo delegato;
3. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.
4. I referenti monitorano in via continuativa l'andamento delle attività e riferiscono al Gruppo di lavoro - FSE sullo stato di attuazione dell'Investimento con cadenza almeno mensile, fatte salve esigenze particolari.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano operativo di cui all'Allegato 1, a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano operativo di cui all'Allegato 1, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.
4. Le parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli di tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
5. Le parti facilitano gli eventuali controlli *in loco*, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria applicabile.
6. Le parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
7. Le parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, dei regolamenti e delle misure adottate da ciascuna Amministrazione in attuazione dell'investimento.
8. Le parti al fine di gestire efficacemente la fase attuativa, si obbligano, altresì, a predisporre annualmente dei Piani operativi annuali di dettaglio, redatti in coerenza con il Piano operativo allegato al presente Accordo. I Piani operativi annuali di dettaglio sono redatti dal soggetto attuatore e approvati dall'Amministrazione titolare. Il soggetto attuatore è responsabile della realizzazione delle attività previste nei predetti Piani annuali. che potranno essere modificati e/o revisionati, in caso di

sopravvenute esigenze di interesse pubblico, con le medesime modalità previste per la loro approvazione.

Articolo 8 ***(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)***

1. L'Amministrazione attuatrice, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGIS caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

2. L'Amministrazione attuatrice, pertanto, dovrà inoltrare almeno bimestralmente, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria sul 100% delle spese unitamente alle check list di controllo definite dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

Articolo 9 ***(Risorse e circuito finanziario)***

1. I dettagli sulle attività di ciascun compito delegato e i costi complessivi sono definiti nel Piano Operativo di cui all'Allegato 1, che include anche il programma di spesa, unitamente ai relativi costi di assistenza tecnica.

2. Le eventuali economie realizzate in sede di attuazione rispetto al programma di spesa dovranno essere retrocesse da parte dell'Amministrazione attuatrice all'Amministrazione titolare.

3. L'Amministrazione titolare dispone con tempestività i trasferimenti all'Amministrazione attuatrice delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento, programmati secondo le modalità indicate al comma successivo.

4. Per l'intervento oggetto del presente Accordo le risorse rimangono nell'ambito della contabilità speciale del PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze con responsabilità in capo all'Amministrazione titolare che, tramite il Segretario Generale e, una volta incaricato, il responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, effettua le assegnazioni alle progettualità dell'intervento e impartisce le disposizioni di pagamento a cui provvede materialmente il Servizio centrale per il PNRR nei confronti dell'Amministrazione attuatrice.

5. Al fine di evitare di incorrere nell'interruzione del trasferimento delle risorse dell'intervento, l'Amministrazione attuatrice è tenuta a osservare quanto disposto dal regolamento RFF e quanto previsto nel Piano operativo di cui all'Allegato 1.

Articolo 10 ***(Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)***

1. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte.

2. Non sono imputabili alle spese di cui al comma 1, quelle relative al personale dipendente dell'Amministrazione attuatrice, che agisce nell'ambito dei propri fini istituzionali.

3. L'Amministrazione titolare, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice, rende disponibile a quest'ultima una quota in via di anticipazione, fino al massimo del 10% del budget della linea di investimento in oggetto.
4. Le successive quote di disponibilità finanziarie, ferme restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa di cui all'Allegato 1, sono assegnate all'Amministrazione attuatrice nei limiti delle disponibilità di cassa dell'investimento e in ragione delle rendicontazioni presentate dalla stessa.
5. Le parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Accordo, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
6. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione europea e Stato Membro, correlato al mancato raggiungimento dei milestone e dei target dell'investimento oggetto del presente accordo, comporta la conseguente riduzione delle risorse relative ai progetti che hanno causato detta riduzione in ragione del mancato conseguimento dei target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.

Articolo 11

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Il Dipartimento per la trasformazione digitale rimane titolare dei dati personali trattati nell'ambito delle attività svolte in base al presente accordo, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia. Nelle informative fornite agli interessati in relazione agli eventuali dati personali trattati nel corso dell'esecuzione del presente accordo dovrà essere indicata la possibilità che gli stessi siano comunicati al Ministero della salute per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4.
5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Art. 12

(Riduzione e revoca dei contributi – Organismo di composizione)

1. Nel caso in cui l'Amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati in coerenza con quanto riportato dal Piano

operativo di cui all'Allegato 1, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR revoca il finanziamento per la quota relativa ai milestone e target non raggiunti, riassegnando le relative risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Prima della scadenza dei milestone e target di cui ai commi precedenti, quando risulti evidente il ritardo sulle tempistiche assegnate, l'Amministrazione titolare degli interventi comunica il ritardo al soggetto attuatore che, entro dieci giorni, espone le ragioni del mancato rispetto delle tempistiche assegnate e le eventuali soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti.

3. Le parti concordano che, al fine di evitare, la revoca anche parziale del finanziamento e l'esercizio dei poteri sostitutivi, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, potranno attribuire ad un Comitato consultivo, costituito all'interno del Gruppo di lavoro-FSE, l'individuazione di soluzioni idonee a definire bonariamente le problematiche eventualmente insorte. Il Comitato sarà composto di n. 3 membri del Gruppo di lavoro - FSE nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli altri due componenti indicati dalle parti. Il Comitato, nel corso della prima seduta, disciplina le modalità operative per il suo funzionamento. Le parti si attengono alle relative determinazioni.

Articolo 13 **(Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il Ministero della salute: seggen@postacert.sanita.it

per il diptrasformazionedigitale@pec.governo.it

2. Le Parti si riservano di modificare, sempre previa comunicazione scritta via PEC, gli indirizzi sopra indicati.

Articolo 14 **(Durata ed efficacia)**

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula fino al completamento materiale e finanziario dell'Investimento e comunque non oltre il 31.12.2026. Le parti si riservano la facoltà di modificare il termine di efficacia del presente accordo.

2. L'efficacia del presente Accordo è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti Organi di controllo.

3. Con l'individuazione del responsabile dell'Unità di Missione di cui al comma 1, dell'art. 8, del decreto legge 77/2021, in corso di istituzione presso il Ministero della salute, lo stesso subentra al Segretario generale nel presente accordo, rilevandone tutti i compiti, obblighi e poteri.

Articolo 15 **(Poteri sostitutivi)**

1. In caso di mancato adempimento da parte del soggetto attuatore di quanto previsto nel presente Accordo e nel Piano operativo, l'Amministrazione titolare esercita i poteri sostitutivi nei confronti del primo in conformità all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La medesima procedura sostitutiva, prevista dall'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108 può essere attivata nel caso in cui il mancato adempimento sia ascrivibile all'Amministrazione titolare.

Articolo 16 **(Modifiche)**

1. Il presente Accordo, il Piano operativo e gli ulteriori allegati possono essere modificati o integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'Investimento di cui all'art. 3.

Articolo 17 **(Disposizioni finali)**

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione da parte dei competenti organi di controllo al ricorrere dei presupposti di legge.
2. Il presente Accordo si compone di 17 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Per il Ministero della Salute
Segretariato Generale
(Amministrazione titolare di interventi PNRR)

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Leonardi

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la trasformazione digitale
(Amministrazione attuatrice di linea di
intervento PNRR)

Il Capo Dipartimento
Ing. Mauro MINENNA

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.